

Riforma fiscale – le novità attese in ambito IRPEF

Nel CDM del 16/03/2023 è stato dato il via libera al DDL delega per la riforma fiscale.

L'iter di approvazione dovrebbe essere il seguente:

- approdo in Parlamento e approvazione: maggio 2023;
- adozione dei decreti delegati entro 24 mesi.

Numerose sono le modifiche in ambito IRPEF.

OBIETTIVI Per gli aspetti generali dell'IRPEF, il DDL prevede:

- la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla tutela del bene casa e di quello della salute delle persone, dell'istruzione, della previdenza complementare nonché degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente;
- il graduale perseguimento della equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:
 - la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione;
 - la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
 - la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
 - l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta rispetto a quello precedente
 - l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati ad imposte

sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione dei redditi di natura finanziaria.

ALIQUOTE IRPEF - Con particolare riferimento alle aliquote e agli scaglioni di reddito, si ricorda che l'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha modificato l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF applicabili di cui all'art. 11 del TUIR, diminuendoli da cinque a quattro.

Al momento l'ipotesi è quella di prevedere tre diverse percentuali per l'imposta sul reddito delle persone fisiche:

- il 23%;
- il 33%;
- e il 43%.

EQUITA' ORIZZONTALE - Il raggiungimento dell'equità orizzontale si riferisce all'applicazione della medesima area di esenzione fiscale (c.d. "no tax area") e del medesimo carico impositivo IRPEF tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione.

Con la nuova disciplina delle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, prevista dalla citata L. 234/2021, la suddetta area di esenzione fiscale è infatti pari a:

- €. 8.173 per i redditi di lavoro dipendente, in quanto la detrazione di 1.880 euro corrisponde all'imposta lorda dovuta su tale reddito (23%), annullando quindi il relativo carico fiscale;
- €. 8.500, con riferimento ai redditi di pensione, per le stesse ragioni di cui sopra, in quanto spetta una detrazione di 1.955 euro.

Sono previste varie novità sulle varie categorie di reddito soggette a IRPEF, che si riassumono nella seguente tabella.

REDDITI FONDIARI	<ul style="list-style-type: none">• estensione tassazione su base catastale sulle attività di coltivazione catastale innovativa quali le vertical farm o le micro propagazioni;• introduzione procedimenti, anche digitali, per aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno le qualità e classi di coltura;• revisione del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e redditi di modesto ammontare svolgono attività agricole;• estensione della cedolare secca anche per gli immobili non abitativi.
REDDITI FINANZIARI	<ul style="list-style-type: none">• armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprendività della categoria;

- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione ricomprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti;
- la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
- il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione ;
- la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
- la previsione di un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;
- la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali;
- la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;
- applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

REDDITI LAVORO DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • revisione dei fringe benefit, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura; • introduzione della c.d. "flat tax incrementale" anche ai redditi di lavoro dipendente, vale a dire un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura agevolata che si applicherebbe su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti. • Tale disposizione mira ad agevolare l'incremento reddituale su base annuale, prevedendo però la possibilità di inserire dei limiti al reddito agevolabile.
REDDITI LAVORO AUTONOMO	<ul style="list-style-type: none"> • immobili strumentali: equiparazione trattamento tra acquisto in proprietà e in leasing; • riduzione ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo per chi sostiene elevati costi per lavoratori dipendenti e collaboratori; • riconoscimento neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
REDDITI DIVERSI	<ul style="list-style-type: none"> • revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; • introduzione regime della rivalutazione dei terreni e partecipazioni che, attualmente, viene prorogata di anno in anno; • regolamentazione delle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.
REDDITI D'IMPRESA	<ul style="list-style-type: none"> • introduzione di un regime opzionale per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime IRES con l'assoggettamento ad una imposta ad aliquota proporzionale IRES, ferma restando la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci.